



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 27/11/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 21:00 presso la Sede Comunale - Piazza Carlo Stognone n. 1.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

N°	Nome	Presente	Assente
1	FIORINI MATTIA	X	
2	CANEPA MONICA	X	
3	GENTA LORENZO	X	
4	IOZZO ISABELLA	X	
5	MAGNONE MAXIMILIANO	X	
6	PASTORINO SIMONE	X	
7	PELUFFO MARINA	X	
8	SECHI CRISTIANA	X	
9	VALLE MATILDE	X	
10	CAVIGLIA BARDINI LORENZO		X
11	CICCARELLI CAMILLA		X
12	SPIGA SALVATORE		X
Totale		9	3

Partecipano con diritto di parola gli Assessori Esterni: Sig.ra **Veruska SCHOEPP** e Sig. **Gian Luca GIUDICE**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**, presente presso la sede comunale.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1999, con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

ATTESO che l'art. 1, commi 3 e 3-bis stabiliscono che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale purché la stessa non ecceda 0,8 punti percentuali nonché stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che la seconda parte dell'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, come modificato dalla legge di conversione 14/09/2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 13, comma 16, D.L. 06/12/2021, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli*

stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

RICHIAMATO l'art.1, comma 2, della Legge 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che ha sostituito l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., determinando nuove aliquote per scaglioni di reddito;

ATTESO pertanto che le disposizioni sopra richiamate hanno consentito ai Comuni di stabilire aliquote differenziate nonché prevedere soglie di esenzione in relazione agli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

CONSIDERATO che questo Ente:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito l'Addizionale Comunale all'IRPEF determinandone la misura nello 0,2 punti per l'anno 2000;
- con Deliberazione G.C. n. 29 del 27/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2001 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,4 punti l'aliquota “opzionale”;
- con deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2002 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,5 punti l'aliquota “opzionale”;
- con deliberazioni G.C. n. 26 del 20/02/2003, n. 38 del 03/03/2004, n. 213 del 30/11/2004, n. 30 del 28/02/2006, n. 26 del 28/02/2007, n. 31 del 12/02/2008, n. 28 del 11/02/2009, n. 52 del 24/03/2010, n. 24 del 05/04/2011 e deliberazioni del C.C. n. 27 del 04/06/2012 e n. 21 del 29/07/2013, esecutive ai sensi di legge, è stata confermata, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 in 0,5 punti l'aliquota “opzionale”;
- dal 2014 al 2021, questo Ente, con Deliberazioni C.C. n. 15/2014, n.12/2016, n. 12/2017, n. 13/2018, n. 9/2019, n. 16/2020 e n. 3/2021, ha stabilito di confermare l'aliquota già applicata negli anni precedenti pari a 0,5 punti percentuali, nonché di riconoscere una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale doveva essere applicata sull'intero reddito imponibile;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Addizionale Comunale all'IRPEF – Approvazione aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2022”*, con la quale sono state determinate per l'anno 2022:

- una aliquota opzionale dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);
- una soglia reddituale di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

RICHIAMATE, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2022 e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2023, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono state confermate, anche per gli anni 2023 e 2024, l'aliquota e soglia di esenzione determinate con la già citata D.C.C. n. 23/2022;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- l'art. 4, avente ad oggetto: *“Determinazione dell'aliquota”*, il quale, al comma 1, testualmente recita: *“L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalle disposizioni normative in materia.”*;
- l'art. 5, avente ad oggetto: *“Esenzioni”*, il quale al comma 1, testualmente recita:

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre n. 360 il Comune, con la stessa deliberazione con la quale viene determinata annualmente l’aliquota dell’addizionale, può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

RITENUTO pertanto necessario, anche per l’anno 2025, specificare di seguito in modo puntuale l’aliquota e la soglia di esenzione, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi e, al contempo, garantire, in termini di risorse finanziarie, un gettito coerente con gli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- attivare l’entrata derivante dall’applicazione dell’addizionale e confermare, per l’anno 2025, l’addizionale di competenza comunale secondo quanto già deliberato per l’anno 2024, ovvero nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);
- riconoscere, anche per l’anno 2025, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale all’IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale dovrà essere applicata sull’intero reddito imponibile;

DATO ATTO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare Intersettoriale nella seduta del 26.11.2024;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., contenenti altresì l’attestazione sull’assenza di conflitto d’interessi, allegati al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare, per l’anno 2025 l’aliquota opzionale dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - I.R.P.E.F., nella misura dello 0,8% (zero virgola otto per cento);
2. di riconoscere, per l’anno 2025, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale all’IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l’addizionale dovrà essere applicata sull’intero reddito imponibile;
3. di dare atto che quanto stabilito ai precedenti punti 1) e 2) hanno efficacia dal 1° Gennaio 2025;
4. di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
7. di avvertire, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**